



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 558 del 12/05/2023

Determina del Responsabile N. 34 del 12/05/2023

PROPOSTA N. 649 del 11/05/2023

OGGETTO: Comune di Montepandone.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art.12 D.Lgs. 152/06) in forma semplificata (delibera di GR 1647/19), del Piano di Lottizzazione Comparto 26.1.b "Lottizzazione Futura".
class.45VAS022

Visto il D.Lgs. n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. n.128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n.152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Montepandone con pec prot. n. 6098 del 13.03.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 14.03.2023, con protocollo n. 5779, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, per il *Piano di Lottizzazione Comparto 26.1.b "Lottizzazione Futura"*;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 11.05.2023, di seguito integralmente trascritto:

~~~~~

Con pec prot. n. 6098 del 13.03.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 14.03.2023, con protocollo n. 5779, il Comune di Montepandone, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata, ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in merito al *Piano di Lottizzazione Comparto 26.1.b "Lottizzazione Futura"*.

Lo scrivente Settore rileva preliminarmente che sono stati allegati alla suddetta domanda di parere un Rapporto Preliminare di Screening e la relativa Scheda di screening non per una verifica di assoggettabilità semplificata, ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, ma ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Si evidenzia che considerate le caratteristiche del piano di che trattasi, come nel seguito diffusamente illustrate, l'autorità competente, con nota prot. prov. n. 6320 del 20.03.2023, ha ritenuto necessario acquisire il contributo dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA) indicati alla lettera A.4) dell'allegato A alla delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019:

- ASUR Marche Area Vasta n. 5;
- AATO 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno;
- Settore II: Tutela e Valorizzazione Ambientale;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il **CIIP S.p.A.**, con nota prot. n. 2023005543 del 03.04.2023, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 7587 in stessa data, dichiara che esaminata la documentazione trasmessa e verificato che la Variante al vigente PRG non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato, comunica che:

- *“il Piano Lottizzazione in oggetto non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti, adeguate alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere);*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa Azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'AATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR n° 145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al B.U.R. Marche n. 20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”;*
- *infine nel caso in cui i lavori andranno ad interessare condotte idriche e fognarie esistenti, il richiedente dovrà, a propria cura e spese, spostare e/o adeguare le infrastrutture interessate, concordando preventivamente i lavori con questa Azienda.*

L'**ASUR Marche Area Vasta 5**, con nota prot. n. 23648 del 23.03.2023, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 6669 in data 23.03.2023, dichiara che esaminata la documentazione trasmessa comunica che:

- *“fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza contenute nel Regolamento Locale di Igiene, nelle norme e nelle leggi vigenti anche per quanto non esplicitato di seguito in particolare relativamente alla compatibilità rispetto alle norme su zonizzazioni, perimetrazioni e fasce di rispetto;*
- *fatti salvi gli eventuali pareri di competenza di altri Enti in materia tecnico edilizia, urbanistica e di vincoli ambientali;*

*pur non condividendo le conclusioni del Proponente in merito all'affermazione che “l'intervento in progetto determini una riduzione del traffico veicolare e quindi delle emissioni di inquinanti in atmosfera”, si ritiene, esclusivamente per gli aspetti di carattere igienico sanitario di competenza di questa U.O.C., che la pratica in oggetto possa essere esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:*

- *dovranno essere previste ed attuate opportune opere e/o azioni relative alla fase di cantierizzazione aventi lo scopo di mitigare l'impatto con l'ambiente e con le aree confinanti con particolare riferimento a polveri, rumori, vibrazioni, ecc..;*

- per ridurre gli impatti dei cantieri saranno da preferire soluzioni che minimizzano il numero complessivo dei trasporti sia per l'apporto che per l'asporto di materiali e rifiuti;
  - ai fini del contenimento della rumorosità e dell'inquinamento derivanti dal potenziale aumento del traffico veicolare, fonte di inquinamento atmosferico ed acustico, si raccomanda l'adozione di misure di gestione (maggior scorrimento del traffico, previsione di mobilità alternativa e potenziamento del trasporto pubblico) e di mitigazione (sistema del verde urbano);
  - la percentuale di superficie permeabile non deve essere difforme dai requisiti minimi previsti e le superfici destinate a parcheggio dovranno essere realizzate in modo tale da garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche, anche in presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria.
- In questa fase procedurale non viene espresso alcun parere igienico sanitario relativamente alle strutture che devono essere realizzate."*

**L'AATO n.5 Marche Sud**, con nota prot. n. 701 del 04.04.2023, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 8119 del 07.04.2023, richiamato il parere della CIIP Spa, nota prot.n. 2023005543 del 03.04.2023, esaminata la documentazione trasmessa, esprime parere favorevole all'esclusione della VAS, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. n. 152/06 con le seguenti prescrizioni:

- *rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel succitato parere del Gestore CIIP S.p.a.;*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme;*
- *relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze private è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del Richiedente.*

**La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche**, con nota prot. n. 4217 del 20.04.2023, esprime parere favorevole all'esclusione della variante in oggetto dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica con la seguente prescrizione:

*"Tuttavia, stante il rischio archeologico dell'area di intervento, noto a questo Ufficio per diffusi rinvenimenti, al fine di espletare al meglio le funzioni di tutela, si ritiene necessario che tutte le operazioni di scavo e movimentazione terra, previste sull'intera area di lottizzazione, al di sotto delle quote già impegnate e necessarie vengano effettuate sotto la sorveglianza di archeologi professionalmente qualificati, con oneri a carico della Committenza e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza."*

**Il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale e la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno** non hanno espresso alcun parere in merito.

## **CONTENUTI DEL PIANO**

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 14.11.2019 è stato approvato il Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. del Comune di Monteprandone.

Il presente *Piano di Lottizzazione* riguarda il Comparto Edilizio n. 26.1.b, ubicato ad est del centro urbano della frazione di Centobuchi del Comune di Monteprandone, la cui area è distinta al catasto terreni al foglio n. 26 con mappali nn. 1714, 1711 e 1722, con superficie territoriale pari a mq 6.230.

L'area di che trattasi è delimitata a nord dalla strada comunale Viale De Gasperi (ex S.S. Salaria, oggi S.R. 235), a sud ed ad ovest dalla strada comunale Via Borgo Nuovo, ad est da altri fabbricati non oggetto di intervento.

Il suddetto piano attuativo, denominato "Lottizzazione Futura", insieme al sub Comparto 26.1.a (di recente realizzazione) va a costituire il Comparto 26.1, così come individuato dal PRG vigente.

L'area interessata dalla suddetta lottizzazione è destinata dal P.R.G. vigente in "Tessuto residenziale misto ad alta densità" normato dall'art. 67 delle N.T.A. del P.R.G. vigente che prevede:

- *Volumetria max ammissibile Comparto 26.1 = mc 32.400;*
- *V.max Comparto 26.1.a = mc 16.200;*
- *V.max Comparto 26.1.b = mc 16.200;*
- *Hmax= 18 ml;*
- *Destinazioni d'uso = D4 residenziale;  
D3 Terziarie (commercio al dettaglio, pubblici esercizi per ristoro, studi professionali, artigianato di servizio);*
- *Destinazioni d'uso regolate = D4 residenziale (nel limite del 50% delle Vmax del piano);  
D3 Terziarie (nel limite del 50% delle Vmax del piano);*
- *Prescrizioni particolari: La superficie per il verde pubblico e attrezzature collettive, per il soddisfacimento degli standard urbanistici, ai sensi del D.M.1.4.68 n. 1444, non dovrà essere in ogni caso inferiore al 35% della superficie territoriale St.  
Per I destinazioni commerciali vanno comunque reperiti parcheggi nelle quantità previste dalla L.R. n.27/2009 "Testo Unico in materia di Commercio". All'interno del sub comparto 26.1.a dovrà essere previsto, in sede di redazione del piano attuativo, un tracciato ciclabile pubblico di ampiezza pari ad almeno ml 2,50 a collegare Viale De Gasperi con l'area destinata a verde pubblico identificata dal cod. 02.5.a.*

*Ai fini dell'accorpamento di 600 mq di standards del sub comparto 26.1.b nel sub comparto 26.1.a l'attuazione dei due sub comparti potrà avvenire in tempi differenti soltanto nel caso in cui il primo comparto ad attuarsi sarà il sub comparto 26.1.a; ovvero dovranno essere comunque assicurati e realizzati dli standard urbanistici e le urbanizzazioni primarie sufficienti per la propria potenzialità edificatoria massima nel caso di realizzazioni di volumetrie inferiori a quelle massime ammissibili. La previsione della viabilità dei sub comparti dovrà essere tale da raccordare in modo agevole e lineare i due comparti tra loro ed entrambi con la viabilità esistente assicurando contemporaneamente la funzionalità e d accessibilità di ciascun comparto singolarmente.*

Il Piano di Lottizzazione del sub Comparto 26.1.b "Lottizzazione Futura" interessa una superficie di mq 5.941,24 a fronte di una superficie catastale di mq 6.230, il progetto prevede un lotto edificabile di mq 3.264,84 su cui verrà realizzato un fabbricato commerciale monolivello (Hmax 4.20 ml) destinato ad attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e avente una superficie utile lorda di mq 1.834,54 di cui mq 1.152 destinata a superficie di vendita.

Le aree a parcheggio pubblico sono state previste in contiguità con la struttura commerciale sviluppando una superficie pari a mq 2.175,62 mentre le aree a verde pubblico sono di mq 499,73.

Le aree a standard sono state determinate sulla base della volumetria massima prevista dal P.R.G. pari a mc 8.100 di commerciale e mc 8.100 di residenziale.

Lo standard urbanistico di mq 24 per il tessuto residenziale è stato ripartito in mq 9,50 a verde pubblico, mq 7,50 ad attrezzature collettive e mq 7 a parcheggio.

Viene inoltre riportata in relazione una verifica degli standard per le aree destinate al residenziale e per quelle destinate al commerciale da cui si rileva che il Piano di lottizzazione in esame prevede delle aree a standard superiori a quelle prescritte dalla normativa vigente; inoltre si evidenzia che il piano di lottizzazione in esame prevede la realizzazione della sola volumetria commerciale.

Dall'esame della documentazione trasmessa lo scrivente Settore rileva che nel calcolo delle aree a standard e nello specifico dei parcheggi pubblici sono state inserite anche le aree destinate ad

attrezzature collettive e le aree destinate a parcheggio privato, si ritiene necessario che in seguito venga effettuata un'attenta verifica delle aree a standard pubblico, anche a livello planimetrico.

**CONTENUTI DEL MODULO** di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente, trasmesso con nota prot. n. 11153 del 10.05.2023 agli atti dello scrivente Settore con prot. n.10540 in stessa data, risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- riguarda un'area avente destinazione urbanistica di zona *"Tessuto residenziale misto ad alta densità (disciplinata dall'art. 67 delle N.T.A. nel vigente PRG)"*;
- l'intervento risulta conforme al PRG vigente;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade in zona soggetta a vincoli di PPAR o di PRG adeguato al PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non pertinente rispetto al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs. n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- il piano non ricade in area floristica ai sensi della LR n.52 del 30.12.1974;
- il piano non ricade in area soggetta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- il Comune non dispone di Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale;
- la variante non ricade in area sottoposta ad ulteriori vincoli.

## **CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE**

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del *Piano di Lottizzazione Comparto 26.1.b "Lottizzazione Futura"*; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di G.R. n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

### **Sezione 1 "Informazioni generali"**

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell’attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall’art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

Il Comune nella suddetta sezione descrive l’intervento urbanistico di che trattasi e la sua ubicazione all’interno del tessuto comunale.

Nel paragrafo “Verifica di coerenza esterna” sono stati presi in considerazione i seguenti piani e programmi:

- Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;
- Piano Paesistico Ambientale e Regionale (PPAR),
- Piano Regolatore Generale comunale (PRG),
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Tutti sono risultati con esito di alta compatibilità con il piano in oggetto in quanto già previsto nel P.R.G. vigente e pertanto già esaminati in precedenza.

## **Sezione 2 “Rilevanza del piano o del programma”**

E’ stata effettuata una prima valutazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano individuando le probabili relazioni “causo-effetto” tra le previsioni ed i temi ambientali pertinenti; tale valutazione evidenzia l’irrelevanza degli effetti sull’ambiente della variante in argomento in quanto il piano rimane abbondantemente nei parametri previsti dalla scheda delle NTA dello strumento urbanistico.

Il Piano di Lottizzazione del sub Comparto 26.1.b “Lottizzazione Futura” interessa una superficie di mq 5.941,24 a fronte di una superficie catastale di mq 6.230, il progetto prevede un lotto edificabile di mq 3.264,84 su cui verrà realizzato un fabbricato commerciale monolivello destinato ad attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e avente una superficie utile lorda di mq 1.834,54 di cui mq 1.152 destinata a superficie di vendita.

La posizione del nuovo edificio non crea criticità ambientale riguardo alle altezze, i materiali, lo standard urbanistico previsto, in quanto nel rispetto delle NTA del P.R.G. vigente, del D.M. n. 1444/68 e della L.R. n. 34/92.

La tipologia edilizia e l’altezza dello stesso edificio risultano irrilevanti rispetto ai possibili effetti sull’ambiente in quanto il piano di lottizzazione è posizionato in una zona già ampiamente urbanizzata dove sono previsti edifici con altezze superiori a quella dell’edificio in questione.

## **Sezione 3 “Caratteristiche del piano o programma”**

La definizione dell’ambito di influenza ambientale del Piano consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell’ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell’intervento e l’ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate “settori di governo”, da cui potrebbero avere origine impatti ambientali.

Trattandosi di un piano attuativo già previsto nel PRG vigente in questa sezione è stato analizzato un quadro delle esigenze che determinano la necessità di predisporre la proposta di piano e una descrizione delle sue caratteristiche.

Dopo aver analizzato le caratteristiche del Piano, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l’ambiente considerando le seguenti matrici ambientali: aria, acqua, clima, suolo, fauna, flora, salute umana, paesaggio.

Non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l’ambito d’influenza territoriale non può andare oltre l’area di riferimento del Piano stesso.

## **Sezione 4 “Caratteristiche delle aree che possono essere interessate”**

E' stato definito il contesto territoriale ed ambientale interessato dalla proposta di piano: inserendo i seguenti elementi:

- definizione dell'ambito territoriale: è stato analizzato l'ambito territoriale di riferimento inteso come l'area in cui il piano esplica la sua azione ed in cui si manifestano gli effetti ambientali derivanti dalla sua attuazione, verificando la compatibilità delle previsioni oggetto del piano di lottizzazione;
- caratterizzazione dello stato dell'ambiente: l'attuazione del piano, direttamente, indirettamente o cumulativamente, non viene ritenuta in grado di interferire sulla caratterizzazione dello stato dell'ambiente, sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico;
- individuazione e descrizione delle criticità e delle emergenze ambientali: sono state analizzate le emergenze e le criticità ambientali pertinenti il piano mediante la valutazione delle possibili interazioni dello stesso rispetto agli aspetti ambientali considerati.  
L'area oggetto di intervento è dotata di tutti i servizi necessari e di infrastrutture, in una zona già ampiamente urbanizzata.

## **Sezione 5 “Caratteristiche degli effetti ambientali”**

Con riferimento al carattere cumulativo degli effetti viene specificato che trattandosi di un piano attuativo, ovvero di un intervento che interessa solo una minima parte del territorio comunale, considerato che gli effetti prodotti si ripercuotono esclusivamente sulle aree di influenza del piano in oggetto e data l'esiguità dell'intervento rispetto al territorio comunale, le sue azioni non sono capaci di generare interazioni cumulative in grado di alterare e/o degradare il sistema ambientale territoriale; per le stesse motivazioni viene ritenuto che il piano possa incidere esclusivamente nelle aree a cui essa fa riferimento.

E' importante ribadire che il progetto non va ad aumentare il carico urbanistico del territorio comunale quindi delle previsioni del P.R.G. vigente, considerando che si interviene su un'area inserita nello sviluppo urbanistico comunale con aspettative di migliorare le potenzialità economiche e sociali della zona.

## **VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito all'attuazione del *Piano di Lottizzazione Comparto 26.1.b “Lottizzazione Futura”*, in quanto non si ritiene che lo stesso possa avere un impatto negativo rispetto alle previsioni urbanistiche vigenti in quanto già previsto nel P.R.G. del Comune di Monteprandone.

## **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata, ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, il *Piano di Lottizzazione Comparto 26.1.b “Lottizzazione Futura”*, con le seguenti prescrizioni:

1. *la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;*
2. *qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.*

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii., **facendo presente che dall'esame della documentazione trasmessa**

si rileva che nel calcolo delle aree a standard e nello specifico dei parcheggi pubblici sono state inserite anche le aree destinate ad attrezzature collettive e le aree destinate a parcheggio privato, si ritiene necessario che in seguito venga effettuata un'attenta verifica delle aree a standard pubblico, anche a livello planimetrico.

“””””

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n. 241/90;

## D E T E R M I N A

A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida Regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, del *Piano di Lottizzazione Comparto 26.1.b "Lottizzazione Futura"*, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii., **facendo presente che dall'esame della documentazione trasmessa si rileva che nel calcolo delle aree a standard e nello specifico dei parcheggi pubblici sono state inserite anche le aree destinate ad attrezzature collettive e le aree destinate a parcheggio privato, si ritiene necessario che in seguito venga effettuata un'attenta verifica delle aree a standard pubblico, anche a livello planimetrico.**

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Monteprandone quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 558 del 12/05/2023



(Dott. Ing. Antonino Colapinto)

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 12/05/2023

IL DIRIGENTE  
COLAPINTO ANTONINO